



STATUTO

Approvato l' 11 novembre 2022

(con le modifiche approvate dal XIX Congresso confederale 25-28/5/2022 e dal VI Congresso di Federazione Nazionale 15-17 marzo 2022)

PARTE I NORME GENERALI E COSTITUTIVE

CAPITOLO I Principi e finalità

Art.1

È costituita la Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, CISL FPS) Piemonte con sede in Torino, via Madama Cristina n. 50.

Essa aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) e si ispira ai principi contenuti nello Statuto della medesima.

La CISL Funzione Pubblica aderisce, sul piano internazionale, al FSESP (Federazione Sindacale Europea Servizi Pubblici).

La CISL Funzione Pubblica organizza tutti i lavoratori ed operatori, pubblici e privati, operanti nelle istituzioni e nei servizi afferenti le autonomie locali, la sanità, i servizi socio sanitari assistenziali, i comparti di Ministero ed Enti Pubblici non economici.

In particolare la CISL Funzione Pubblica organizza:

- i lavoratori dipendenti dei comparti :

- agenzie fiscali
- autonomie locali
- enti pubblici non economici
- ministeri
- sanità pubblica e privata
- terzo settore/socio sanitario
- Pcm

La CISL FP organizza e coordina i sindacati di seconda affiliazione ad essa aderenti e ha come scopo quello di unificare azioni e servizi impegnandosi a:

- I. 1.Stabilire gli indirizzi generali delle politiche contrattuali e di rappresentanza del comparto;**
- II. Favorire lo sviluppo del welfare contrattuale;**
- III. 3.Promuovere la formazione continua;**
- IV. Realizzare la formazione dei quadri;**
- V. Incrementare Politiche previdenziali integrative;**
- VI. Ottimizzare lo Sviluppo organizzativo e dei servizi agli iscritti;**
- VII. Sviluppare altre azioni definite dagli organi per la realizzazione degli scopi sociali.**

Fermo restando la continuità di confronto e rappresentanza la federazione di seconda affiliazione avrà autonomia economica, organizzativa e politica.

La articolazione territoriale/regionale dei sindacati di II affiliazione e la rappresentanza negli organismi della CISL FP, prevista in proporzione agli iscritti del sindacato di II affiliazione, sarà stabilita dal Regolamento di attuazione del presente Statuto

Articolo 1 bis

Le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione si applicano anche ai sindacati di II affiliazione.

Eventuali deroghe o diverse disposizioni dovranno essere espressamente previste.

Art. 2

La costituzione della CISL Funzione Pubblica ha l'obiettivo di rendere i lavoratori protagonisti del decentramento istituzionale, della riforma della pubblica amministrazione e dello stato sociale, del miglioramento ed ampliamento dei servizi alla persona e alla comunità, dello sviluppo della contrattazione e delle nuove relazioni partecipative, valorizzando le professionalità, qualificando le condizioni di lavoro, ricomponendo ed armonizzando contrattualmente la tutela degli interessi degli stessi lavoratori.

I valori a cui si ispira l'azione della Federazione, sono il primato della persona umana, in funzione del quale devono essere ordinati lo Stato e la società, la pace, la giustizia e la solidarietà, come vincolo di tutte le scelte, la democrazia nell'ordine politico, economico e sociale, per la piena partecipazione e responsabilità di ogni cittadino per la realizzazione del bene comune nel rispetto dei diritti e dei doveri.

Coerentemente, la Federazione espressione organizzata del pluralismo sociale, ha, inoltre, l'obiettivo di realizzare un modello associativo che si fonda sul pluralismo, sulla democrazia rappresentativa, sull'autonomia dai partiti, dal Governo, dai datori di lavoro pubblici e privati e privilegia l'azione contrattuale e partecipativa.

La Federazione si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'elevazione morale, culturale e sociale delle stesse ed a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società.

La CISL Funzione Pubblica basa la propria azione organizzativa sul deciso rafforzamento della CISL sul posto di lavoro, caratterizzando la struttura di quel livello a parametri di professionalità e di efficacia tali da garantire una immagine della CISL visibile per tutti i lavoratori.

L'integrazione politica e sociale è l'obiettivo della Federazione rispetto alla Unione Europea. Sulla base di questi valori, la Federazione persegue l'unità di tutti i lavoratori.

CAPITOLO II

Compiti della Federazione Regionale

Art. 3

La CISL Funzione Pubblica, nel quadro degli indirizzi Confederali ha il compito di:

- a) stipulare contratti, accordi, regolamenti, protocolli, ai diversi livelli di competenza, promovendo ed assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro corretta attuazione;
- b) stipulare contratti, accordi, regolamenti, protocolli per le Aziende ed Enti con strutture e competenze interregionali;
- c) conferire la delega per la contrattazione integrativa di secondo livello ai coordinamenti SAS;
- d) rappresentare i lavoratori associati presso le strutture confederali a livello regionale e territoriale;
- e) rappresentare i lavoratori associati per quanto non di competenza della Confederazione dinnanzi ai pubblici poteri, alle diverse istituzioni, ai datori di lavoro, alle istituzioni;

- f) attuare iniziative intese a promuovere e gestire in modo efficace la politica organizzativa e dei quadri, l'informazione, i servizi agli iscritti, proselitismo;
- g) contribuire all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- h) vigilare sull'efficienza degli Organi direttivi delle proprie strutture e sul regolare andamento delle loro attività, realizzando i necessari interventi, in caso di violazioni statutarie, di inadempienze amministrative, di incapacità manifesta, di politiche o comportamenti difformi dagli indirizzi della CISL e degli Organi Nazionali della Federazione;
- h) presiedere all'elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore;
- i) procedere alla elaborazione di orientamenti, indirizzi, studi, progetti concernenti gli interessi sociali, economici, retributivi previdenziali e culturali dei lavoratori;
 - l) decidere ed organizzare scioperi o altre iniziative di lotta riguardanti situazioni specifiche o generali di categoria;
 - m) promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici ed altri strumenti, al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
 - n) organizzare le riunioni, le manifestazioni, le azioni necessarie alla realizzazione delle politiche di settore;
 - o) realizzare la politica delle pari opportunità fra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.
 - p) curare i rapporti con i lavoratori e provvedere alla loro iscrizione alla CISL, ed alla riscossione dei contributi sindacali a mezzo delega;
 - q) indicare e/o designare le rappresentanze negli Organi o Comitati di qualsiasi tipo interni ed esterni all'organizzazione rientranti nella propria competenza;
 - r) esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alla Federazione in virtù di leggi, regolamenti, Statuti e disposizioni della CISL, di enti o di pubblici poteri;
 - t) stipulare patti associativi con strutture rientranti nelle competenze della Federazione;

Le Federazioni Regionale, per il territorio di propria pertinenza, è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione Nazionale, sulle materie di competenza primaria della Regione.

La Federazione Regionale di concerto con la USR, sentite le UST e le Federazioni Territoriali, può decidere, d'intesa con la Federazione Nazionale, diversi assetti delle Federazioni Territoriali.

CAPITOLO III

Diritti e doveri degli iscritti

Art. 4

L'iscrizione alla CISL Funzione Pubblica deve costituire l'espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL Funzione Pubblica hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali, nonché ad essere adeguatamente informati e coinvolti sulle decisioni che li riguardano.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente Statuto e in termini democratici e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statuari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dal Consiglio generale nazionale.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II

NORME E PRINCIPI GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI E COLLEGIALI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

CAPITOLO IV

Il Consiglio Generale regionale

Art. 5

Il Consiglio Generale regionale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

Il regolamento di attuazione del presente Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati, nonché i criteri tesi a salvaguardare la rappresentanza delle diverse aree contrattuali, professionali e di genere.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art. 19 del presente Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Art. 6

Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità sulla sua composizione con riferimento al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

CAPITOLO V **Il Collegio dei Sindaci**

Art. 7

Composizione

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto, del relativo Regolamento, e degli ulteriori Regolamenti. L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio generale del rispettivo livello con voto tramite il loro Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo sia al Consiglio generale della Federazione; risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal rispettivo Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo della CISL eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

Qualora a livello delle federazioni territoriali non venga realizzata la costituzione del collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal collegio regionale di categoria.

CAPITOLO VI

Il Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale

Art. 8

Competenza

Il Collegio dei Probiviri della Federazione nazionale, è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto della CISL FP nazionale.

Art. 9

Decisioni, procedimento disciplinare e sanzioni

Il collegio federale nazionale dei Probiviri decide in prima istanza le controversie:

- a) tra i soci della Federazione;
- b) tra i soci della Federazione ed i suoi organismi;
- c) tra gli organismi della CISL Funzione Pubblica.

Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro le deliberazioni del Collegio di cui al primo comma.

Art. 10

Misure cautelative

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, su istruttoria della Segreteria della Federazione Regionale/interregionale/regionalizzata sentita la Federazione Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione, è la Segreteria Nazionale.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dal Regolamento di attuazione.

Art. 11

Violazioni Statutarie

Quando le segreterie nell'ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

CAPITOLO VII

Rotazioni e limiti di età

Art. 12

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica è:

a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di USR/USI, UST, di Federazione di categoria Regionale/interregionale/regionalizzata e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale;

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia del Collegio di cui al capitolo V del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente dello stesso Collegio che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

CAPITOLO VIII

Incompatibilità

Art. 13

In adesione a quanto previsto dallo Statuto della CISL per affermare l'assoluta autonomia della CISL Funzione Pubblica nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL Funzione Pubblica, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigente responsabile di Enti Cisl (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL FP, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dall'art. 6 del Regolamento, di attuazione dello Statuto:

Il Comitato Esecutivo nazionale e i Comitati Esecutivi delle Federazioni Regionali e Territoriali, sentita la Segreteria nazionale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Art. 14

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Ove si verificano le incompatibilità previste dall'articolo 9 del Regolamento di attuazione dello Statuto, gli operatori saranno collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO IX

Eleggibilità e cooptazioni

Art. 15

I soci, con i requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Federazione nazionale, alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti adesione di altre associazioni.

Le Federazioni regionali e i Sindacati territoriali potranno stabilire, nei rispettivi Regolamenti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiori a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture. Nel caso in cui nei suddetti Regolamenti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal 1° comma del presente articolo.

Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale

Nazionale, Regionale/interregionale/regionalizzata o territoriale o membro di diritto degli organismi delle articolazioni funzionali della Federazione a tutti i livelli venga eletto componente la Segreteria o del Coordinamento del livello corrispondente, resterà membro del Consiglio o del coordinamento.

I membri di diritto di cui al precedente comma vengono sostituiti dall'Organo che a suo tempo li ha espressi, fermo restando il principio della rappresentatività tra le diverse aree contrattuali.

Il Consiglio Generale della Federazione, i Consigli Regionali e Territoriali e gli Organismi delle articolazioni funzionali della Federazione a tutti i livelli, nel designare o nel proporre, in base alle loro competenze, i rappresentanti della Federazione in Amministrazioni od organismi ove è prevista per legge o per Statuto la rappresentanza sindacale terranno presente l'esigenza di assicurare:

- a) la massima funzionalità degli Organismi sindacali;
- b) il più alto grado di rappresentatività e competenza;
- c) la piena autonomia del Sindacato.

Art. 16

Il Consiglio generale regionale ha la facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda il Consiglio Generale Regionale la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%. Nel caso in cui le scadenze degli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

L'attuazione dei precedenti commi deve garantire il principio della rappresentatività tra le diverse aree contrattuali fondative.

A livello regionale la FNP designa, d'intesa con la corrispondente CISL Funzione Pubblica, nel Consiglio generale regionale un proprio rappresentante con voto consultivo.

PARTE III
GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

CAPITOLO X
Definizione degli organismi

Art.17

Sono organismi della Federazione regionale:

- 1) il Congresso ;
- 2) il Consiglio generale ;
- 3) il Comitato esecutivo ;
- 4) la Segreteria ;
- 5) il Collegio dei sindaci;

CAPITOLO XI
Il Congresso regionale

Art. 18

Il congresso regionale è l'organismo massimo deliberante della Federazione FP Piemonte. Esso si riunisce in via ordinaria, a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta tramite le delle Federazioni territoriali del Piemonte. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Il Congresso straordinario dovrà tenersi entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 19

Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti nei Congressi territoriali. Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Art. 20

L'ordine del giorno del Congresso regionale è fissato dal Consiglio generale regionale su proposta della Segreteria regionale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Art. 21

Il Congresso regionale fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elege a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale, del Collegio dei Sindaci e dei delegati al Congresso USR Piemonte.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole della metà più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

CAPITOLO XII

Il Consiglio Generale Regionale

Art. 22

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro; la sua composizione numerica è stabilita dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire, nel quadro delle strategie confederali gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

In particolare, tenuto conto dei diversi comparti contrattuali il Consiglio Generale stabilisce gli indirizzi comuni alle diverse aree negoziali.

Esprime le linee generali relative agli obiettivi politici del bilancio.

Designa, su proposta della Segreteria regionale, la rappresentanza della CISL Funzione Pubblica negli organi confederali, per la quota di sua spettanza.

Elege al suo interno: prima la Segreteria, poi il Comitato esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in eventuale sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria regionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione regionale.

Delibera le ammissioni di cui all'articolo 5 dello Statuto confederale.

Emana il Regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione regionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

Nomina, su proposta della Segreteria regionale, sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle che il presente Statuto prevede a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 23

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria nazionale.

CAPITOLO XIII

Il Comitato Esecutivo

Art. 24

Il Comitato esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale.

La composizione del Comitato esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione. Il Comitato Esecutivo:

- a) approva il conto consuntivo e preventivo annuale della federazione;
- b) convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio generale, fissandone l'ordine del giorno;
- e) procede alle nomine e alle designazioni di competenza della Federazione in organismi sindacali o di nomina sindacale, e, relativamente alla rappresentanza della Federazione negli organismi confederali;
- f) regola altresì le normative economiche dei dirigenti in aspettativa e in distacco da attuare in federazione regionale ;
- g) approva, almeno semestralmente, una relazione della Segreteria circa la partecipazione economica e/o amministrativa della Federazione alle entità di cui al successivo art. 37.
- l) assume decisioni, in via d'urgenza e salvo ratifica su materie di competenza del Consiglio Generale regionale;
- m) decide sui conflitti fra le strutture della Federazione;
- n) autorizza i dirigenti sindacali ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale;
- o) provvede in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, a richiedere il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
- p) ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo è convocato dalla Segreteria regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale.

Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle che il presente Statuto prevede a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 25

Il Comitato esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile.

Spetta al Comitato esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

CAPITOLO XIV

La Segreteria regionale

Art. 26

La Segreteria della Federazione FP Piemonte è composta:

- a) dal Segretario generale;
- b) dal Segretario generale aggiunto, ove previsto;
- c) da Segretari; eletti dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il Segretario Generale affida ai singoli membri di segreteria i diversi settori di attività ed i relativi incarichi.

Il Regolamento di attuazione stabilisce le incompatibilità/incumulabilità per l'attribuzione delle deleghe di segreteria.

Art. 27

La Segreteria regionale rappresenta la Federazione FP Piemonte nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, a tutti i livelli attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

La Segreteria regionale:

- a) predisporre per il Congresso la relazione programmatica da sottoporre al Consiglio Generale secondo quanto previsto dall'articolo 22 del presente Statuto;
- b) interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture della Federazione;
- c) predisporre i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le proposte di regolamento, gli schemi di relazione;
- d) decide sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale della Federazione regionale;
- f) formula le proposte da sottoporre al Comitato Esecutivo in ordine alla nomina e designazione delle rappresentanze sindacali negli Organi o Comitati di qualsiasi tipo che cadono sotto la competenza della Federazione;
- g) nomina formalmente, in esito ai percorsi democratici definiti dal Regolamento, i coordinatori responsabili regionali ed i componenti dei coordinamenti regionali di ministero, ente pubblico non economico, specificità professionali ed assetti istituzionali omogenei;
- l) convoca il Comitato Esecutivo;
- m) interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le proprie strutture ed articolazioni

Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della Federazione; il Segretario generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Segretario Generale affida ai singoli membri di segreteria i diversi settori di attività ed i relativi incarichi.

Art. 28

Gli atti aventi natura economica e finanziaria, a tutti i livelli, sono soggetti alla firma congiunta del Segretario Generale e del Segretario con delega all'Amministrazione.

PARTE IV
LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

CAPITOLO XV
Le strutture Territoriali, Aziendali

Art. 29

La Federazione regionale si articola sul piano Territoriale in Federazioni Territoriali (FT); queste ultime a loro volta si articolano in Strutture Aziendali Sindacali (SAS-RSA).

Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Federazione, di cui al precedente art. 3 e costituiscono istanza congressuale.

Le competenze sono definite dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Tali competenze sono soggette a disciplina nei rispettivi Regolamenti Regionali e Territoriali di attuazione.

Sono Federazioni territoriali della CISL FP Piemonte:

- 1) la CISL FP Area Metropolitana Torino Canavese,
- 2) la CISL FP Cuneo;
- 3) la CISL FP Alessandria Asti;
- 4) la CISL FP Piemonte orientale.

Art. 30

Le Strutture Aziendali Sindacali

Le strutture aziendali sindacali (SAS) o le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) sono le articolazioni di base, sul posto di lavoro delle Federazioni Territoriali.

Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) sono assimilate a tutti gli effetti alle SAS. Sono Organi delle SAS-RSA:

- a) il Congresso;
- b) l'assemblea degli iscritti;
- c) il Direttivo Aziendale;
- d) la Segreteria Aziendale

Competenze, composizione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

CAPITOLO XVI
Le articolazioni funzionali

Art. 31

I coordinamenti delle SAS di posto di lavoro, delle aree contrattuali, delle specificità professionali ed istituzionali, costituiscono le articolazioni funzionali della Federazione ai vari livelli.

Competenze, composizione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

CAPITOLO XVII

Azione sindacale

Art. 32

Per le azioni sindacali che debbano culminare in scioperi a livello regionale, territoriale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria confederale, competente per territorio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato esecutivo confederale competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della Federazione.

PARTE V

FINANZE E PATRIMONIO

CAPITOLO XVIII

Contribuzione e Tesseramento

Art. 33

L'adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organismi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti all'organizzazione e, completata con l'emblema di categoria, è l'unico documento di adesione del lavoratore alla CISL Funzione Pubblica .

Il contributo è raccolto a mezzo della delega dalle strutture territoriali.

CAPITOLO XIX

Patrimonio e bilanci

Art. 34

Il patrimonio della Federazione regionale è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia, nella sede della Federazione, presso le Federazioni sindacali e i Sindacati territoriali.

Per tutte le strutture, regionale e territoriali, vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati o gruppi di associati non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 35

Il bilancio della Federazione regionale si struttura anche per obiettivi e budget, riferiti anche al funzionamento ed alle attività dei coordinamenti funzionali.

I bilanci delle Federazioni Territoriali devono assicurare il finanziamento delle SAS e dei loro eventuali coordinamenti per il loro funzionamento e le loro attività, secondo le modalità definite nel Regolamento di attuazione .

Art. 36

La Federazione regionale risponde di fronte ai terzi ed all'Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario generale congiuntamente al Segretario che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Art. 37

Le Federazioni Regionali, Federazioni Territoriali, le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, e causa o per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Federazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Art. 38

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione nazionale a favore delle Federazioni Territoriali o della Federazione Regionale FP Piemonte costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione nazionale senza assunzione di corresponsabilità.

La Federazione sindacale regionali regionale FP Piemonte, d'intesa con la Federazione nazionale, ha facoltà di verifica dei bilanci delle Federazioni Territoriali.

Art. 39

La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

CAPITOLO XX

Regolamenti di attuazione

Art. 40

La Federazione Regionale e le Federazioni Territoriali devono dotarsi di un regolamento di attuazione sulle materie demandate dal presente Statuto.

Art. 41

I regolamenti di attuazione dello Statuto devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli generali regionale e territoriali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio generale regionale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Sia la deliberazione relativa alla prima emanazione del Regolamento che quelle relative alle eventuali successive modificazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XXI

Adeguamenti statutari e norme transitorie

Art. 42

Procedure per le modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso regionale:

- dal Congresso su richiesta scritta della metà più uno dei delegati;
- dal Consiglio generale regionale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;

Il Consiglio generale regionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organismi della Federazione sindacale regionale.

Tali proposte devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso regionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 43

La Federazione regionale e le Federazioni Territoriali e i sindacati di seconda affiliazione devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti e dovranno attenersi alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento di attuazione dello Statuto della CISL FP nazionale, nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Regolamenti di attuazione. Gli adeguamenti allo Statuto CISL FP nazionale e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli Generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso della Federazione nazionale.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio nazionale dei Proviviri.

Art. 44

Le norme del presente Statuto non possono contrastare con quelle dello Statuto nazionale, Confederale e del Regolamento di attuazione degli stessi.

Di conseguenza, il Consiglio Generale della Federazione regionale è convocato per dar luogo agli adeguamenti relativi alle norme contenute nello Statuto nazionale e nel Regolamento di attuazione dello stesso nonché approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 45

Per quanto non previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione, si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento nazionale, confederale, per quanto applicabili e compatibili.